



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2723/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2623/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Lorenzo Sodero - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Roberto Leoni - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2623/TFNSVE/2025-2026, 2623 - Ricorso proposto dalla società G.S.D. GHIVIBORGO VDS A.S.D. (matricola 935658) contro la società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI (matricola 940897) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo ai calciatori DEL CARLO GIANNI (matricola 3786682), COSELLI LORENZO (matricola 5152908) e CORTOPASSI DANIELE (matricola 7047379).

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso cumulativo dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai tre calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato per CORTOPASSI DANIELE in euro 50,00, per COSELLI LORENZO in euro 60,00, e per DEL



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

CARLO GIANNI, in euro 50,00 come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza dell'11 maggio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, preste atto che non risultava depositata la prova di avvenuta consegna della notifica del ricorso alla società Valdinievole Montecatini, ma solo la ricevuta di accettazione, ordinava alla ricorrente di provvedere al deposito entro la data del 20 maggio 2026 e di precisare, altresì, a quali calciatori si riferisse la richiesta, rinviando per il prosieguo all'udienza del 25 maggio 2026.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;

- rilevato che alcuna prova dell'avvenuta consegna del ricorso né alcuna precisazione ulteriore risulta depositata in atti, a seguito dell'ordinanza dell'11 maggio 2026;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai